



ENTE
FIERA
DI VICENZA

Sede e uffici:
36100 Vicenza (Italy) • via de l'Oreficaria
centralino telefonico 0444/969111
telex 431542 FIERVI I • telefax 0444/563954 • CP. 805
c.c.p. 18851360 • cod. fisc. e part. IVA 00165450248
<http://www.vicenzafiera.it>



CONDIZIONI CONTRATTUALI E MIGLIORATIVE APPLICATE DALL'ENTE FIERA DI VICENZA IN BASE AGLI ACCORDE AZIENDALI E AGGIORNATO AL 27/10/98.

1) ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuite in cinque giorni, dal lunedì al venerdì compresi.

È consentita la flessibilità come segue:

- entrata mattino: tra le ore 8,30 e le ore 9,00;
- entrata pomeriggio: tra le ore 14,00 e le ore 14,30.

Fermo restando che ogni dipendente è tenuto a fare le 8 ore giornaliere.

All'Ente è riservata comunque la potestà di autorizzare modifiche alla indicata flessibilità per comprovate esigenze di servizio.

Le entrate dopo le ore 9,00 e 14,30 saranno considerati ritardi, che dovranno essere giustificati. Qualora la Direzione ritenga il ritardo ingiustificato verrà applicata:

- una detrazione di mezz'ora dal monte permessi annui per ritardo fino a 15 minuti;
- una detrazione di 1 ora dal monte permessi annui, per ritardo oltre i 15 minuti.

Oltre cinque ritardi mensili, potranno essere applicate le sanzioni disciplinari previste dal contratto nazionale in vigore.

Le parti convengono che l'Ente possa prevedere l'adozione di orari giornalieri diversi sia per coloro che esplicano talune mansioni (custodi, commessi, autisti, fattorini ecc.) sia per singole unità operative.

Per i lavoratori assunti con contratto a termine in funzione ausiliaria alle manifestazioni fieristiche, la distribuzione dell'orario settimanale include anche il sabato.

2) PART-TIME

L'Ente, in presenza di particolari esigenze dello stesso e del lavoratore può instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale.

Per il lavoro supplementare l'Ente Fiera riconosce per le ore prestate di Sabato e di Domenica le percentuali previste per il personale a tempo pieno. Il monte ore annuo è fissato in 250, mentre il C.C.N.L. prevede 48 ore.

3) RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ

Al lavoratore spetta un giorno settimanale di riposo, in coincidenza con la domenica.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il riposo settimanale è usufruibile anche in giorno diverso dalla domenica.

Le ore prestate nel giorno di riposo settimanale di cui alla legge 22-2-34, n. 370 e nelle giornate festive (Sabato compreso), saranno retribuite con la maggiorazione del 60% sulla



ENTE
FIERA
DI VICENZA

Sede e uffici:
36100 Vicenza (Italy) - via dell'Orliceria
centralino telefonico 0444/569111
telex 481542 FIERVI I • telefax 0444/563954 • CP 805
c.c.p. 18851360 • cod. fisc. e pan. IVA 00165450248
http://www.vicenzafiera.it



retribuzione oraria normale, fermo restando il diritto del lavoratore al riposo compensativo da utilizzare a breve termine e comunque entro e non oltre 15 giorni in deroga a quanto previsto dal C.C.N.L. e dalle normative vigenti.

Il lavoro domenicale, anche se richiesto in misura inferiore alle 8 ore, prevederà il recupero di una intera giornata più l'indennità del 60% delle ore effettivamente prestate.

4) FESTIVITÀ

Sono considerati giorni festivi:

- 1) tutte le domeniche
- 2) il primo giorno dell'anno
- 3) l'Epifania
- 4) il lunedì dopo Pasqua
- 5) il 25 Aprile
- 6) il 1° Maggio
- 7) il 15 agosto
- 8) il 1° novembre
- 9) l'8 dicembre
- 10) il 25 dicembre (Natale)
- 11) il 26 dicembre (S. Stefano)
- 12) l'8 settembre (Patrono della Città)

Quando una delle festività coincide con un sabato o una domenica, sarà corrisposto a tutti i lavoratori - in aggiunta alla retribuzione mensile - un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Il Segretario Generale potrà inoltre concedere le seguenti semifestività:

- Ultimo giorno di carnevale
- Giovedì o venerdì santo
- Vigilia di Natale
- ultimo dell'anno.

5) LAVORO STRAORDINARIO

Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall' Art. 4 del presente Contratto.

Si conferma il carattere di eccezionalità del lavoro straordinario.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario che non sia preventivamente autorizzato dall'Ente (Responsabile d'ufficio o Segretario Generale)

Viene garantita dai dipendenti una disponibilità ad effettuare un monte ore annuo di straordinari fino a 350 ore.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario da corrispondersi oltre la normale retribuzione sulla quota oraria relativa alla retribuzione stessa, sono le seguenti:



ENTE
FIERA
DI VICENZA

Sede e uffici:
36100 Vicenza (Ita-y) • via dell'Orefceria
centralino telefonico 3444/309111
telex 481542 FIERV I I • telefax 0444/563954 • CP 805
s.p.a. 18851360 • cod. fisc. e part. IVA 00185450249
<http://www.vicenza/fera.it>



a) lavoro straordinario diurno feriale	(da lunedì al Venerdì)	15%
b) lavoro straordinario notturno feriale	(da lunedì al Venerdì)	50%
c) lavoro straordinario diurno festivo	(sabato, domenica o festività)	60%
d) lavoro straordinario notturno festivo	(sabato, domenica o festività)	110%

Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto il sabato, la domenica e le feste infrasettimanali.

Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 22,00 e le ore 6,00.

E' concessa al lavoratore la possibilità di recuperare lo straordinario senza onere per l'Ente (pagamento della maggiorazione). La richiesta dovrà essere su apposito modulo, così come avviene per ferie e permessi.

Lavoro straordinario 1° Livello e Quadri

In deroga a quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente e dai prevalenti orientamenti giurisprudenziali in merito, quale condizione di miglior favore, viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nella misura e nella modalità prevista dal presente contratto per le categorie inferiori.

Lavoro supplementare

Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

Ai sensi del quarto comma dell'art. Legge 863/94, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 250 ore annue, con riferimento alle specifiche esigenze organizzative delle rassegne fieristiche.

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 27%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.

Tale maggiorazione, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare di ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c.

Il lavoro supplementare svolto di sabato e di domenica viene retribuito nella stessa misura del personale a tempo pieno.

5) ASSENZE - PERMESSI - CONGEDI

Tutte le assenze dal lavoro, per qualsiasi durata, debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ente.

Improvvisi assenze, dovute a causa di forza maggiore, dovranno essere prontamente comunicate e giustificate per iscritto entro il termine massimo di 3 giorni.



**ENTE
FIERA
DI VICENZA**

Sede e uffici:
36100 Vicenza (Italy) - via dell'Oreficeria
centralino telefonico 0444/969111
telex 481542 FIERVII • telefax 0444/563854 • CF 805
c.c.p. 18651360 • cod. fisc. a part. IVA 00165450248
http://www.vicenzafiera.it



Al lavoratore che ne faccia domanda, oltre ai casi previsti dal C.C.N.I., l'Ente accorderà permessi (orari) per giustificati motivi, con possibilità di recupero.

Al lavoratore che contrae il matrimonio viene concesso un congedo straordinario di 15 giorni di calendario. Il congedo straordinario per matrimonio non è computabile nel periodo delle ferie annuali e non è frazionabile.

In caso di grave lutto familiare (decesso) genitore, coniuge, figli, fratelli - altri familiari conviventi con il lavoratore - l'Ente concederà al lavoratore in servizio un permesso retribuito fino ad un massimo di 3 giorni di calendario. Se questi ultimi eventi si verificano durante il periodo ferie, il periodo viene protratto fino al massimo stabilito.

L'Ente concederà il permesso retribuito di un giorno nel caso di nascita di figli.

In casi particolari e giustificati l'Ente potrà concedere in qualsiasi periodo dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali o dai permessi retribuiti.

Data la particolarità dell'attività dell'Ente le ore di permesso stabilite contrattualmente potranno essere utilizzate entro il 31 luglio dell'anno successivo.

In conformità alla vigente Legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del Referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

6) ASPETTATIVA

Il dipendente che ne faccia motivata domanda potrà essere collocato in aspettativa per un periodo non eccedente i sei mesi. La concessione dei periodi di aspettativa è di esclusiva competenza della Giunta Esecutiva che, a suo giudizio, potrà - nel caso di comprovata necessità di servizio - anche interromperli. Le concessioni non potranno comunque costituire precedente invocabile e condizione di migliore favore.

I periodi di aspettativa non saranno né retribuiti, né computati per l'anzianità delle ferie, della 13^a e 14^a e della 15^a mensilità.

7) TUTELA DELLA MATERNITÀ

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:

- a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
- c) per tre mesi dopo il parto;
- d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c) - assenza facoltativa -

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati nelle lettere a) b) c) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi



ENTE
FIERA
DI VICENZA

Sede e uffici:
36100 Vicenza (Italy) - via dell'Orficeria
centroline telefonico 0444/989111
telex 461542 FIERV11 - telefax 0444/589954 - CP 805
c.c.p. 18851360 - cod. fisc. e part. IVA 00165450248
<http://www.vicenzafiera.it>



quelli relativi alla tredicesima, quattordicesima e quindicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto rispettivamente ad una indennità pari al 100% ed al 30% della retribuzione di fatto.

Per quanto non precisato si fa riferimento al C.C.N.L. e alle disposizioni di legge in vigore.

8) MALATTIA - INFORTUNIO

L'assenza per malattia o infortunio dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ente ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire il relativo certificato medico il quale è reso obbligatorio a partire dal terzo giorno di malattia.

In caso di malattia o di infortunio il dipendente non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per 6 mesi, salvo proroga per il periodo previsto dall' art. 77 del CCNL (aspettativa), durante il quale verrà corrisposto il 20% della retribuzione globale di fatto, in atto nel mese precedente l'assenza stessa.

Per il caso di infortunio subito per cause di servizio, fermo restando quanto più sopra previsto per quanto concerne la conservazione del posto ed il relativo trattamento economico, l'Ente provvede tramite una primaria Compagnia di Assicurazione, ad assicurare il personale in caso di morte o di invalidità permanente con i seguenti massimali:

- in caso di morte 5 volte la retribuzione annua fino ad un massimo di £.500.000.000;
- in caso di invalidità permanente 6 volte la retribuzione annua fino ad un massimo di £.600.000.000.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo o nel precedente art., qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini previsti non consenta al dipendente di riprendere servizio, il dipendente stesso potrà risolvere il contratto con il diritto alla sola indennità di anzianità.

Ove ciò non avvenga e l'Ente non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.

Ove l'Ente proceda al licenziamento del dipendente, gli corrisponderà l'indennità di anzianità, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Il dipendente ammalato od in infortunio non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento durante il previsto periodo di conservazione del posto.

Le ore di assenza per visite mediche generiche ed odontoiatriche saranno detratte dal monte ore dei permessi a disposizione del dipendente. Ad ultimazione di questi, l'Ente potrà concedere recuperi di lavoro straordinario.

Per le cure idrotermali e simili il dipendente dovrà utilizzare ferie o permessi così come previsto dalla normativa vigente INPS in relazione alla corresponsione dell'indennità di malattia.

L'Ente riconosce il permesso retribuito per le ore strettamente necessarie per visite mediche specialistiche.



**ENTE
FIERA
DI VICENZA**

Sede e uffici:
36100 Vicenza (Italy) • via dell'Oreficeria
centralino telefonico 0444/969111
telex 481542 FIERVI I • telefax 0444/563954 • CP 805
c.c.p. 18851360 • cod. fisc. e part. IVA 00165450248
<http://www.vicenzafera.it>



9) FERIE

Il lavoratore assunto nel corso dell'anno ha diritto di beneficiare entro l'anno stesso delle ferie in proporzione al servizio prestato (qualora maturate) computando per intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Le ferie sono irrinunciabili (art. 36 Costituzione) e dovranno essere utilizzate entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e in ogni caso dovrà comprendere in un'unica soluzione almeno due settimane consecutive nel periodo estivo.

Agli effetti della concessione delle ferie, la settimana equivarrà a 6 giorni lavorativi, anche in presenza di ferie frazionate.

Il lavoratore ha diritto annualmente ad un periodo di ferie come segue:

26 giorni - dipendenti con anzianità sino a 10 anni -
di cui : 22 giorni lavorativi
4 giorni corrispondono al sabato

A modifica di quanto stabilito dal vigente CCNL per il personale con anzianità aziendale superiore a 10 anni di servizio alla data di maturazione delle ferie saranno concessi:

28 giorni - dipendenti con anzianità oltre 10 anni -
di cui: 24 giorni lavorativi
4 giorni corrispondono al sabato

32 giorni - dipendenti con anzianità oltre i 18 anni -
di cui: 27 giorni lavorativi
5 giorni corrispondono al sabato

Le parti concordano entro il 31 marzo di ogni anno la fissazione di due periodi di ferie collettive relative all'anno in corso, per complessive due settimane da suddividere tra i due periodi coincidenti rispettivamente con il ferragosto e con le festività natalizie. Alla composizione dei predetti due periodi di ferie collettive, potranno concorrere - a facoltà del lavoratore - i giorni di permesso contrattuale e di ex festività.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore avrà diritto alla liquidazione dell'importo corrispondente in dodicesimi di ferie maturate e non ancora godute.

Il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Quando il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'Ente è tenuto a riconoscergli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute.



**ENTE
FIERA
DI VICENZA**

Sede e uffici:
36100 Vicenza (Italy) - via del Ornelciana
centralino telefonico 0444/989111
telex 481542 FIEFV. I - telex 0444/563954 - CP 805
c.c.p. 18861360 - cod. fisc. e part. IVA 00165450246
<http://www.vicenzafiera.it>



Il lavoratore deve immediatamente denunciare all'Ente i giorni di infermità accertata da parte di medici dei servizi sanitari nazionali o internazionali, utilizzando l'apposita modulistica. Tali giorni non sono computati nella durata delle ferie stesse.

Il lavoratore deve rientrare al termine della malattia se questa va oltre la durata delle ferie di godimento. In caso contrario deve rientrare alla scadenza delle ferie stesse, con successivo godimento dei restanti giorni.

10) TRATTAMENTO DI MISSIONE

L'Ente ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso al personale compete:

Missioni Italia

- a) rimborso a piè di lista - su presentazione di giustificativi e delle spese effettive di viaggio, soggiorno ivi comprese le spese di vitto e alloggio ed altre spese sostenute in esecuzione del mandato;
- b) nel caso di utilizzo, previa autorizzazione, di propria vettura, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a 1/4 del costo al litro della benzina super.
- c) una indennità di missione, commisurata al numero dei pernottamenti fuori sede, nella misura del 35% della retribuzione di fatto giornaliera (retribuzione mensile diviso 26 giorni);
- d) qualora la missione comprenda le giornate di Sabato o festività infrasettimanali al lavoratore compete per l'orario giornaliero contrattuale (8 ore) il corrispondente trattamento straordinario previsto dal presente accordo per tali giornate;

Missioni estero

- a) rimborso a piè di lista - su presentazione di giustificativi e delle spese effettive di viaggio, soggiorno ivi comprese le spese di vitto e alloggio ed altre spese sostenute in esecuzione del mandato;
- b) nel caso di utilizzo, previa autorizzazione di propria vettura, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a 1/4 del costo al litro della benzina super.
- c) una indennità di missione, pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera (retribuzione mensile diviso 26 giorni) calcolata in relazione al numero dei pernottamenti fuori sede;
- d) qualora la missione comprenda le giornate di Sabato o festività infrasettimanali al lavoratore compete soltanto per l'orario giornaliero contrattuale (8 ore) il corrispondente trattamento straordinario previsto dal presente accordo per tali giornate;

Missioni in città

La materia è regolata dal D.L. n. 41 del 23-2-95 convertito in L.85 del 22-3-95 (decorrenza 24-2-95)

Le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale (cioè quello in cui è ubicato il domicilio fiscale o quello in cui si trova lo stabile dimora dell'interessato), danno diritto al rimborso delle:

- spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (metropolitana, ...). In tali documenti non sono nominativi il datore di lavoro deve



**ENTE
FIERA
DI VICENZA**

Sede e uffici:
36100 Vicenza (Italy) - v. a. dell'Orficeria
centralino telefonico 0444/889111
telex 481542 FIERVI I • telefax 0444/563954 • CP 805
c.c.p. 18851360 • cod. fisc. e part. IVA 00165450248
<http://www.vicenzafiera.it>



• predisporre documentazione interna atta ad autorizzare la spesa dettagliata, sottoscritta e documentata (dai biglietti di viaggio)

- indennità chilometrica per utilizzo di auto propria che sarà iscritta in busta paga assoggettata a contributi INPS e ritenuta alla fonte in quanto costituiscono compensi in natura o fringe-benefits.

11) RIMBORSI SPESE OCCASIONALI

Nel caso di prestazione di lavoro fuori dal Comune di Vicenza e ove non si tratti di missione, l'Ente rimborserà le spese di trasporto documentate ed eventuali altre necessarie sulla base di quanto previsto per le missioni.

12) INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro con responsabilità, verrà concessa una indennità del 5% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto, escludendo gli elementi economici autonomi occasionali e non ripetibili.

Tale indennità verrà corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della predetta mansione di responsabilità.

13) MENSILITÀ SUPPLEMENTARI

Quindicesima mensilità

L'Ente corrisponde a ciascun lavoratore, entro il 30 settembre di ogni anno la 15^a mensilità pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 15^a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Per i lavoratori a tempo parziale la predetta mensilità verrà corrisposta riproporzionata all'orario di lavoro oggetto del contratto.

14) SCATTI DI ANZIANITÀ

Per l'anzianità di servizio maturata presso l'Ente il personale ha diritto a 15 scatti biennali.

Gli importi degli scatti sono determinati nella misura del 5% rivalutabili, sulla retribuzione di fatto al momento di maturazione dello stesso, esclusi gli elementi autonomi occasionali e non ripetibili.

L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.



Sede e uffici:
35100 Vicenza (Italy) • via dell'Oreficoria
centralino telefonico 0444/989111
telex 481542 FIERVI I • telefax 0444/583954 • CP 805
c.c.p. 18651360 • cod. fisc. e part. IVA 00185450248
<http://www.vicenzafiera.it>



Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

15) ANZIANITÀ' DI SERVIZIO UNA TANTUM

Ai lavoratori, al compimento del 30° anno di servizio, verrà corrisposto un premio una tantum dell'importo lordo di Lire 1.000.000.

Anticipazione del TFR

Elevazione al 90% dell'ammontare dell'eventuale anticipazione, al 15% della quota annuale degli aventi diritto e al 10% della quota del numero totale dei lavoratori con rapporto a tempo indeterminato.

16) DOTAZIONE DEL VESTIARIO

L'Ente fornisce agli operai, ai commessi, ai fattorini ed agli autisti, la tuta e ogni altro necessario indumento di lavoro compresa l'uniforme.

17) AGGIORNAMENTO - PROFESSIONALITÀ'

L'Ente, valuterà l'attuazione di iniziative atte a favorire, anche su richiesta del personale, l'aggiornamento e lo sviluppo della professionalità (corsi di addestramento, aggiornamento, seminari, corsi di lingua ecc.) in modo da accrescere la capacità professionale dei lavoratori.

18) MENSA AZIENDALE

A tutti i dipendenti a tempo indeterminato viene consegnato un buono pasto del valore di £.10.000 per ogni giornata effettivamente lavorata.
La qualità e l'Azienda che fornirà il servizio di buoni pasto, verrà scelta sulla base di verifiche comuni tra la Direzione dell'Ente e il C.d.A.

19) DISPOSIZIONE GENERALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme del C.C.N.L. del Settore Commercio e di Legge.

Vicenza, 29 ottobre 1998

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Turcato